

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - Circolare n. 3286/C del 19 giugno 1992: Legge 5 febbraio 1992, n. 122. Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione.

In relazione ai numerosi quesiti posti da codeste Camere di Commercio in ordine all'attuazione, da parte di codeste Camere medesime, della L. 5.2.1992, n. 122 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione, si fa presente quanto segue in merito ai singoli argomenti piu' sotto evidenziati.

1) REGIME TRANSITORIO ED EFFETTI DELL'ARTICOLO 13

1a) (Entrata in vigore)

La L. 5.2.1992, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 41 del 19.2.1992, e' entrata in vigore il 5 marzo c.a.

Detta legge dispone, rispettivamente all'art. 2 e all'art. 9, che le Camere di Commercio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa istituiscano un "**registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione**" e "**una commissione per il registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione**".

Le suddette istituzioni devono, quindi, avvenire entro il 5 settembre p.v.

1b) (Iscrivibilita' nel registro delle ditte o all'A.I.A. nelle more della istituzione del registro)

Peraltro, stante la natura ordinatoria di tale termine e la mancanza nella legge di esplicite disposizioni di segno contrario, lo scrivente ritiene che, nelle more della istituzione del registro e della relativa commissione, possa procedersi ad iscrizioni nel Registro delle ditte e nell'Albo delle imprese artigiane a prescindere dal possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione (requisito ancora impossibile da acquisirsi).

1c) (Mancanza d effetti delle iscrizioni di cui alla lettera b ai fini dell'art. 13)

In ogni caso le iscrizioni nel Registro delle ditte o nell'Albo delle imprese artigiane avvenute a partire dal 5.3.1992 non danno il diritto all'iscrizione d'ufficio nel Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione prevista dalle norme transitorie (art. 13) che testualmente recitano

1d) (Diritto all'iscrizione d'ufficio)

L'iscrizione d'ufficio spetta soltanto alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge non solo risultino gia' iscritte in detto Registro o in detto Albo ma che siano anche

in grado di dimostrare che alla stessa data già svolgevano realmente una o più delle attività indicate dal comma 3 dell'art. 1 della legge.

La dimostrazione dell'esercizio di dette attività risulta, in termini inequivocabili, a favore di tutte le imprese che ne denunciarono l'avvio, al relativo Registro o Albo, in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge.

Le imprese svolgenti attività di autoriparazione che alla data di entrata in vigore della legge risultano iscritte al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane per attività in qualche modo riconducibili a quelle di cui al citato comma 3 dell'art. 1 possono provvedere, previa esibizione di formale ed idonea documentazione, riferentesi a periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge, a puntualizzare (ed eventualmente aggiornare) le denunce di attività a suo tempo presentate.

Si ritiene che nulla osti, previa eventuale applicazione della sanzione per ritardata denuncia, a che l'ufficio per il registro delle ditte (o la commissione provinciale per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane) proceda alle necessarie annotazioni "ora per allora"; la posizione amministrativa delle ditte in argomento risulterà così regolarizzata, tale, quindi, da consentirne l'iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, ai sensi delle disposizioni transitorie.

Con riferimento a quanto precede si invitano le camere di commercio e le Commissioni provinciali per l'artigianato, ciascuna per la parte di propria competenza anche sensibilizzando le associazioni di categoria di settore, ad adoperarsi affinché ogni impresa potenzialmente interessata sia messa in grado, ricorrendone i presupposti, di regolarizzare la propria posizione nei confronti del registro delle ditte o dell'albo delle imprese artigiane.

Naturalmente per le imprese di cui ai punti 1b e 1c le disposizioni concernenti il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 (e per quanto concerne il responsabile tecnico quelle di cui all'art. 7) devono ritenersi immediatamente operanti all'atto dell'istituzione del registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione, ragion per cui alla data di detta istituzione è necessario che tali imprese abbiano già superato il vaglio della commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 9.

Ne discende l'opportunità che la istituzione delle commissioni, allo scopo di consentire loro l'esame delle fattispecie in argomento, avvenga prima di quella del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

2) IL REGISTRO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTORIZIPARAZIONE

2a) (Imprese con sede operativa diversa da quella legale ed imprese plurilocalizzate)

Una volta che la legge sarà "a regime" le attività di autoriparazione potranno essere svolte soltanto da imprese iscritte nel registro o nell'annesso elenco speciale di cui al 2° comma dell'art. 4.

Pertanto, stanti i requisiti previsti per l'iscrizione nel registro stesso dall'art. 3 in termini di disponibilità di spazi, di ambienti ed attrezzature in cui e con cui l'attività si svolge, e da ritenere, nonostante la legge per individuare i soggetti obbligati all'iscrizione si limiti ad utilizzare il termine "impresa", che nel registro debbano essere iscritte, ogni qual volta non ci sia coincidenza con la sede legale, anche le singole unità locali

comunque esercenti l'attività di autoriparazione, ciascuna delle quali dovrà essere dotata dei requisiti di legge.

Analogamente è da ritenere che il termine "sede" utilizzato dalla legge non abbia la valenza giuridica di "sede legale" sicché una impresa che abbia sede legale in una determinata provincia ed unità locali operative (esercenti cioè attività di autoriparazione) anche in altre province, per poter operare in tali province, dovrà procedere all'iscrizione di dette unità locali nel relativo registro. È chiaro che ciascuna unità operativa dovrà essere dotata dei requisiti di legge.

3) IMPRESE ESERCENTI IN PREVALENZA ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI VEICOLI

3a) (Esercizio con carattere strumentale o accessorio dell'attività di autoriparazione)

Alle parole "strumentale o accessorio" si ritiene debba attribuirsi il significato letterale che le contraddistingue. L'attività di autoriparazione, quindi, pur se strettamente connessa a quella principale e finalizzata al miglior esercizio della stessa, deve risultare "secondaria" rispetto a quella prettamente commerciale. In ogni caso l'attività di autoriparazione non potrà essere fine a se stessa.

4) RESPONSABILE TECNICO

4a) (Requisiti, certificazione antimafia)

Stante il disposto della lettera e) dell'art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575, nel testo introdotto dall'art. 3 della L. 19.3.1990, n. 55, secondo cui le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere ... "iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati", si ritiene che la domanda per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 debba essere corredata dal certificato antimafia o, quantomeno, dai certificati di residenza e di stato di famiglia al fine di consentire l'acquisizione d'ufficio del certificato stesso.

Naturalmente la certificazione antimafia deve essere richiesta, nelle forme e secondo le modalità usuali, anche ai fini dell'iscrizione delle singole imprese nelle varie sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

4b) (Univocità del rapporto)

Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa e ciò anche in relazione alle prerogative e alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'istitutore (artt. 2203 e ss.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico.

4c) (Natura del rapporto)

Si ritiene, comunque, che il responsabile tecnico, preposto all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui all'art. 1, debba avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa nella qualità di titolare (art. 3, lettera c), di dipendente di socio o di familiare collaboratore.

4d) (Prestazioni lavorative da ritenersi idonee ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al 2^a comma dell'art. 7, lettere a) e b))

La dizione "alle dipendenze di imprese operanti nel settore" di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, ad avviso dello scrivente deve intendersi come ricomprensivo non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari collaboratori.

4e) (Prestazioni lavorative presso "imprese operanti nel settore")

La terminologia utilizzata dalla legge -"imprese operanti nel settore" e non "imprese del settore" - comporta, ad avviso dello scrivente, la possibilità di ritenere valida, ai fini della determinazione dei periodi lavorativi (fermi restando gli altri requisiti della legge), anche l'attività di autoriparazione prestata presso imprese che pur non appartenendo al settore abbiano "operato" (od "operino", ai sensi delle imprese esercenti le attività di commercio di autoveicoli, di cui all'art. 4 nel settore dell'autoriparazione.

5) VARIE

5a) (Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale)

Si ritiene che ciascuna Camera di commercio, ai fini dell'individuazione delle organizzazioni sindacali in argomento, salve diverse eventuali determinazioni del Ministero dei trasporti, possa rivolgersi al locale Ufficio provinciale del lavoro il quale dovrebbe poter fornire anche notizie in merito alla "maggiore rappresentatività" sul piano regionale.

5b) (Ricevibilità delle domande di iscrizione al Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione nelle more della istituzione del Registro stesso)

Alla luce delle argomentazioni di cui alla presente Circolare, ed in particolare di quanto rappresentato sub 1b), lo scrivente ritiene che nulla osti a che codeste Camere, cui compete l'esercizio di tutte le attività comunque connesse alla gestione del Registro, ricevano fin d'ora domande di iscrizione, dando loro un numero di protocollo.

Sarà cura di codeste Camere medesime rilasciare apposita ricevuta da cui risulti che la domanda potrà essere presa in considerazione dalla Commissione solo dopo che la stessa sarà stata costituita e che, pertanto, i 60 giorni di cui al comma 3 dell'art. 3 decorreranno dalla data del relativo insediamento, della quale il richiedente verrà tempestivamente informato.

5c) (Tassa per diritto di segreteria)

Al riguardo lo scrivente, nel fare riserva di ulteriori comunicazioni, raccomanda a codeste Camere di rammentare ai singoli interessati, eventualmente utilizzando la ricevuta di cui al punto 5b), che sulle domande di iscrizione grava una tassa per diritto di segreteria alla cui esazione si procederà non appena il relativo importo sarà stato fissato sulla base dei criteri indicati dal 3° comma dell'art. 9 della L. 5.2.1992, n. 122.

5d) (Tasse di concessione governative)

Ad avviso dello scrivente, stante la natura "abilitante" del Registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione, la relativa iscrizione è soggetta alle disposizioni del D.P.R. 26.10.1972, n. 641 concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.